

## NOTA INFORMATIVA N. 5/2016

### UNA NUOVA E TEMPORANEA AGEVOLAZIONE SUGLI INVESTIMENTI

La legge di stabilità 2016 prevede che, per il calcolo degli ammortamenti e dei canoni di leasing deducibili ai fini delle imposte sui redditi, il costo dei beni strumentali nuovi acquistati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 è maggiorato del 40%.

L'art.1, co. 91-94 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), prevede un *bonus* a favore dei titolari di reddito d'impresa e degli esercenti arti e professioni per gli **acquisti di beni strumentali nuovi effettuati dal 15.10.2015 al 31.12.2016**, esclusi i beni con coefficienti di ammortamento fiscale inferiori al 6,5%, i fabbricati e le costruzioni nonché i beni elencati nell'allegato n. 3 alla legge di stabilità (es. condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento o dagli stabilimenti balneari e termali, materiale rotabile ferroviario, aerei).

L'agevolazione consiste nella maggiorazione delle ordinarie quote di ammortamento e dei canoni di leasing di un importo pari al **40%**, mediante una variazione in diminuzione dall'imponibile ires o irpef (ma non irap) senza impatto contabile.

Ad esempio, un bene strumentale nuovo costato 100, rileverà per 140 ai fini dell'ammortamento fiscale, così che, ipotizzando un'aliquota di ammortamento del 20%, la deduzione sarà pari a 28 per 5 anni, invece che a 20.

Ai fini del calcolo dell'agevolazione sull'acquisto di beni in leasing occorre distribuire proporzionalmente la maggiorazione del 40% sulla quota capitale implicita nel canone di locazione finanziaria imputato a conto economico e sul prezzo di riscatto. La quota capitale è ricavata dividendo il costo sostenuto dalla società di leasing, al netto del prezzo di riscatto, per il numero di giorni di durata del contratto e moltiplicando il risultato per il numero dei giorni di competenza di ciascun periodo d'imposta (art. 1, DM 24 aprile 1998). La variazione in diminuzione dall'imponibile sarà pari al 40% della quota capitale come sopra determinata e dei successivi ammortamenti sul prezzo di riscatto.

Per auto e moto la maggiorazione riguarda anche i limiti di spesa (che quindi diventano euro 36.152 per gli autoveicoli utilizzati dagli agenti, 25.306 euro per le autovetture, 5.784 euro per i motocicli e 2.892 euro per i ciclomotori) sui quali calcolare le quote di ammortamento e i canoni di locazione finanziaria.

Per i beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro, la maggiorazione opera con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento deducibili, con la conseguenza che l'acquisto di un bene del valore di 516 euro genererà una deduzione di 722,40 euro (500 + 200) in un solo periodo di imposta.

La maggiorazione fiscale del costo d'acquisto è irrilevante ai fini del calcolo delle plusvalenze/minusvalenze da cessione, del plafond per la deducibilità delle spese di manutenzione e del test di operatività delle società di comodo (delle quali riduce il reddito minimo).

Le succitate variazioni in diminuzione dall'imponibile non rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dovuto per il periodo di imposta in corso al 31.12.2015 e dei valori stabiliti per l'elaborazione e il calcolo degli studi di settore.

Gli acquisti si considerano effettuati dal 15.10.2015 al 31.12.2016, e quindi beneficiano dell'agevolazione anzidetta, se cadono in tale periodo la data della consegna o spedizione ovvero, se diversa e successiva, la data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale e, nel caso di beni realizzati tramite contratti di appalto, la data di ultimazione della prestazione o dei singoli importi liquidati in via definitiva in base agli stati di avanzamento lavori. Risultano ininfluenti modalità e tempi di pagamento. Secondo le regole generali, l'ammortamento maggiorato può essere dedotto solo a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene; pertanto, un impianto consegnato entro il 31 dicembre 2016 ma entrato in funzione successivamente, consentirà ammortamenti maggiorati a partire dal periodo successivo.

3 febbraio 2016